

Costituzione della Repubblica

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 27 dicembre 1947, n. 298

Costituzione della Repubblica Italiana approvata dall' Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947

PARTE PRIMA. Diritti e doveri dei cittadini - TITOLO TERZO. Rapporti economici

Articolo 38

Mantenimento e assistenza sociale

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidita` e vecchiaia, disoccupazione involontaria [c.c. 2110].

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata e` libera.